

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3090

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SPITELLA, BONO PARRINO, MANZINI e  
MEZZAPESA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 1991

Validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento  
del personale della scuola e norme per l'organizzazione  
delle procedure

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, ha - tra l'altro - definito un nuovo sistema di reclutamento del personale docente, caratterizzato da un «doppio canale» di accesso ai ruoli attraverso due distinte tipologie di procedure concorsuali, da svolgere entrambe con frequenza triennale: concorsi per «titoli ed esami» e concorsi per «soli titoli».

La *ratio* fondamentale, ispiratrice del nuovo meccanismo di reclutamento va, certamente, colta nella finalità di scongiurare il ripetersi di fenomeni abnormi di formazione del precariato, prima esistenti.

La possibilità riconosciuta a docenti, già in possesso dell'idoneità conseguita in prove di esame e che, contemporaneamente, abbiano maturato requisiti minimi di servizio (360 giorni di insegnamento nel triennio precedente) di essere inclusi in graduatorie triennali compilate a seguito di concorsi per soli titoli, infatti, può assicurare un'osmosi costante tra l'uno e l'altro «canale di reclutamento», evitando che ad ogni tornata di concorsi «ordinari» lo stesso personale, già in possesso di tutti i requisiti utili all'immissione in ruolo ed in presenza di disponibilità esistenti, debba ripetere le prove d'esame, ingrossando le fila dei candidati ai concorsi.

Il decongestionamento procedurale così ottenibile, quindi, riduce fortemente l'area del personale «precario» in attesa del ruolo, consente una più rapida copertura dei vuoti di organico con personale stabile e - aspetto di non trascurabile rilevanza - consente economia di risorse finanziarie, per i costi meno elevati delle procedure concorsuali limitate alla sola valutazione dei titoli (senza prove di esame).

Le positive finalità che il legislatore ha inteso perseguire con il suddescritto sistema «misto» di reclutamento, tuttavia, rischiano di restare parzialmente vanificate nella fase di prima applicazione del decreto-legge n. 357 del 1989, attualmente in corso.

In relazione al complesso *iter* parlamentare che, a partire dall'originario decreto-legge 10 luglio 1989, n. 249, ha condotto alla definitiva approvazione della legge nel dicembre 1989, infatti, il nuovo sistema è stato avviato in tempi nettamente sfalsati.

Mentre i concorsi «per soli titoli», in ragione della precedenza ad essi assicurata dall'articolo 11 del citato decreto-legge, sono stati espletati sin dall'anno scolastico 1989/1990, i concorsi «per titoli ed esami» sono stati banditi, per le diverse esigenze organizzative ad essi connesse, solo successivamente alla definitiva approvazione della legge dianzi ricordata.

Tale divaricazione temporale, tra l'altro, ha interessato le due tipologie di concorsi nonostante il fatto che entrambe facessero riferimento, quanto alle disponibilità di posti nei quali nominare i vincitori, all'unico triennio scolastico 1989/1990-1991/1992.

A questo punto la divaricazione temporale può provocare alcune conseguenze palesemente negative.

Alla scadenza del triennio di validità delle graduatorie previsto dalla legge, infatti, numerosi concorsi per titoli ed esami sono ancora in via di espletamento, risultando conclusi solo quelli riguardanti la scuola materna ed elementare. Per quest'ultima, poi, la graduatoria finale potrà essere utilizzata per un solo anno scolastico (il 1991/1992 in corso).

Nel contempo, dovrebbe già procedersi alla indizione di un nuovo ciclo triennale di concorsi per soli titoli (il cosiddetto secondo canale di reclutamento), senza che siano state completate le procedure attinenti al primo.

Da tale situazione nasce l'esigenza di proporre il presente disegno di legge.

Esso, limitatamente alla fase di prima applicazione del decreto-legge n. 357 del 1989 tuttora in corso ed in relazione alla complessità della stessa, propone, con l'articolo 1, la proroga di un anno della validità delle graduatorie di tutti i concorsi, sia di quelli già espletati che di quelli in via di conclusione.

Senza modificare la normale frequenza triennale dei concorsi prevista dall'articolo 2 del decreto-legge n. 357 del 1989, quale regolamentazione «a regime» dei due canali di reclutamento, la modifica limita i suoi effetti solo alla fase di prima applicazione in atto, consentendo di recuperare effettivamente quella «sincronia» temporale che ha ispirato l'introduzione legislativa del nuovo sistema di reclutamento.

Nè vanno sottovalutati gli effetti benefici che la citata disposizione potrà avere sulla regolarità dell'avvio del nuovo anno scolastico 1992/1993, consentendosi l'utilizzo di graduatorie già compilate, utili alla copertura - per ciascun tipo di concorso al 50 per cento - dei posti vacanti e disponibili.

La norma, inoltre, per sua stessa natura, è priva di oneri finanziari; al contrario, essa permette di ipotizzare una significativa economia per l'Erario, ripartendosi l'incidenza dei costi sostenuti per le procedure concorsuali di prima applicazione del decreto-legge n. 357 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417 del 1989, non più su tre anni, ma su quattro.

Sempre in materia di organizzazione delle procedure concorsuali si propongono, poi, con l'articolo 2, due disposizioni destinate a disciplinare alcuni aspetti procedurali.

La prima, introdotta con il comma 1, limita la possibilità di utilizzare il personale scolastico per lo svolgimento di servizi di vigilanza durante l'espletamento delle pro-

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ve scritte di concorso. In tali compiti potrà essere utilizzato solo il personale in servizio nelle scuole prescelte quali sede d'esame.

La norma, prevedendo l'impiego del solo personale che insiste su scuole nelle quali viene sospesa l'attività didattica, assolve una finalità di contenimento della spesa, impedendo che si debba far ricorso a personale supplente in sostituzione di quello impegnato nella vigilanza.

La seconda disposizione, contenuta nel comma 2 del medesimo articolo, costitui-

sce interpretazione autentica degli articoli 3, comma 6, e 4, comma 9, del citato decreto-legge n. 357 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.

Chiarendo definitivamente che si proceda alla nomina di un solo segretario per ciascuna commissione di concorso, qualunque sia il numero delle sottocommissioni, si assicura un evidente contenimento degli oneri connessi allo svolgimento delle procedure concorsuali.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Validità delle graduatorie di concorso)*

1. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami ed ai concorsi per soli titoli di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, indetti in prima applicazione del decreto medesimo, compresi i concorsi in atto alla data del 5 dicembre 1991, hanno validità per un ulteriore anno scolastico, rispetto ai tre anni indicati nei relativi bandi, ai fini della copertura delle cattedre e posti vacanti e disponibili all'inizio del medesimo anno scolastico.

2. Per i concorsi successivi alla prima applicazione resta ferma la frequenza triennale di indizione.

## Art. 2.

*(Norme organizzative)*

1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle prove dei concorsi per titoli ed esami di cui al decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, può essere chiamato a svolgere le funzioni di vigilanza, in caso di necessità, il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio nelle scuole prescelte quali sede d'esame.

2. A ciascuna commissione di concorso è assegnato un solo segretario, anche nei casi in cui si debba procedere alla costituzione di una o più sottocommissioni.